




Comune dell'Aquila



ORDINANZA n° 104 del 12 Marzo 2014

Città dell'Aquila

Prot n° 0023208 del 12/03/2014

INTERNA

Oggetto: Istituzione del divieto di transito in Piazza Santa Maria del Vasto nella località di San Giacomo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a San Giacomo è stata realizzata una nuova piazza, denominata Piazza Santa Maria del Vasto, la quale costituisce centro di aggregazione per gli abitanti della menzionata località, oltre ad essere luogo ove si svolgono manifestazioni e feste patronali;
- ai margini della stessa vi è ubicato un edificio al cui interno si svolgono quotidiane attività sociali spesso dirette a bambini;

Viste le segnalazioni pervenute presso questo Comando in merito al transito indisciplinato e a velocità sostenuta di autoveicoli sulla piazza in parola;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare;

Richiamata la delega di funzioni prot. n.17 del 05.03.2014 al Dott. Eugenio Vendrame;

Visti il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

Visti il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Viste le OO.SS. nn. 425 del 16.10.2009 e seguenti,

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **l'istituzione in Piazza Santa Maria del Vasto del divieto di transito veicolare eccetto autorizzati.**

Le autorizzazioni saranno rilasciate a cura del Comando di Polizia Municipale.

La validità della presente ordinanza è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica orizzontale e verticale, a carico del Settore Ricostruzione Pubblica-Manutenzione del Territorio.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e notificata:

- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco L'Aquila;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
- Al Comando Provinciale Corpo Forestale L'Aquila;
- Al Servizio Ricostruzione Pubblica (fax 0862/311432)
- Alla A.S.L. N.4 servizio 118;
- All'ASM;
- All'AMA.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

L'Aquila li 12.03.2014

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Enzo Ragone)



Il Funzionario delegato
(Dott. Eugenio Vendrame)

